

**REGIONE CALABRIA**

|  |
| --- |
| **PAC Calabria 2014-2020**  **AVVISI PUBBLICI rivolti ad Enti Pubblici e Soggetti Privati per la presentazione di percorsi di politiche attive per la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga**  ***D.D.G. n. 12824 del 18 ottobre 2019 pubblicato sul BURC n. 116 del 18 ottobre 2019*** |

**CONVENZIONE**

**TIROCINI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE**

**di cui al D.D.G. n. 1527 del 12/02/2019**

**Protocollo n. ……………………… del ……………………….**

|  |
| --- |
| TRACentro per l’Impiego di ……………………………………………. di seguito denominato “Soggetto promotore”, con sede in via/piazza ……………………............................. n….città ……………………. Prov. …………, rappresentato da …………………………………………………………………………………………. nato/a a …………………….………. il …………………… in qualità di Responsabile del CPI.E………………………………………………………….. di seguito denominato “Soggetto ospitante”, con sede legale in via/piazza ............................................................................... n….città ……………………. prov. ………… Codice fiscale/partita IVA ……………………………, rappresentato/a da ………………………………. nato/a a ……………. il ……………………Settore economico di attività (Codice ATECO 2007): …………………………………………… |

|  |
| --- |
| **PREMESSO CHE:**   * con DDG n. 12824 del 18.10.2019 pubblicato sul Burc. N. 116 del 18.10.2019 sono stati approvate le manifestazioni di interesse per lo svolgimento dei tirocini di inclusione sociale a favore di disoccupati ex percettori di mobilità in deroga; * in attuazione del DDG n. 12824 del 18.10.2019 è stato finanziato lo svolgimento di 12 mesi di tirocini di inclusione sociale ai soggetti selezionati dal soggetto ospitante; * in attuazione della legge, l’art. 50 – quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 con DDG n. 10356 del 14/10/2021 è stato autorizzato lo svolgimento della seconda annualità degli Avvisi di cui al DDG n. 12824 del 18/10/2019 pubblicato sul Burc. N. 116 del 18/10/2019; * la seconda annualità dei tirocini di inclusione sociale è stata altresì autorizzata dall’Agenzia per la Coesione Territoriale che ha accettato la specifica variazione del PAC Calabria 2014-2020 per la prosecuzione dei percorsi di tirocini avviati; * per la gestione della seconda annualità si rendono necessarie alcune limitate integrazioni e deroghe alla normativa regionale di cui al DDG n. 1527 del 12/02/2019, al fine di una semplificazione delle procedure gestionali anche in considerazione della numerosità degli enti ospitanti e dei soggetti disoccupati ex percettori coinvolti nella prosecuzione dei percorsi; * i tirocini di cui al presente atto presuppongono obbligatoriamente una presa in carico del tirocinante da parte dei servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti, avvenuta con l’avvio della prima annualità; * ai fini del rinnovo dei tirocini di inclusione sociale per la seconda annualità non si procede a una nuova valutazione degli esiti da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona, in deroga all’art. 3 comma 3, conservando validità la valutazione effettuata per la prima annualità, rientrando il rinnovo nei limiti massimi di 24 mesi previsti dall’art. 3 comma 1;   l’eventuale svolgimento della seconda annualità dei tirocini di inclusione sociale con il medesimo profilo professionale non comporta il divieto di cui all’art. 9 comma 3 in quanto rientrante nella casistica dei rinnovi prevista dal medesimo articolo, trattandosi del completamento del periodo massimo di 24 mesi previsto per la specifica tipologia di tirocini, anche in continuità con le medesime attività previste nel progetto formativo della prima annualità;   * il tirocinante può avere un case manager di riferimento individuato dal soggetto giuridico che lo ha in carico, nei casi in cui abbia sottoscritto un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) a seguito dell’emersione di bisogni complessi; * le attività oggetto del tirocinio devono essere coerenti con il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) eventualmente definito in sede di presa in carico; * il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro; * i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso; * il soggetto ospitante è in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche, e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche; * il soggetto ospitante è a conoscenza che può attivare tirocini solo se non ha effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio; * il soggetto ospitante è a conoscenza che può attivare tirocini solo se non ha procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui accordi con le organizzazioni sindacali prevedano tale possibilità; * il soggetto ospitante è in regola con l’applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro; * il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante; * il costo delle coperture assicurative è sostenuto dal soggetto ospitante; * l’indennità di partecipazione viene erogata al tirocinante dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), previa rendicontazione da parte dell’Ente ospitante alla Regione Calabria.   **si conviene quanto segue:**  **Articolo 1**  **Oggetto della Convenzione**  Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture al massimo n. ....... tirocinante/i, che possono essere ospitati anche contemporaneamente.  Per ogni singolo tirocinio viene redatto un Progetto personalizzato concordato tra i sottoscrittori della presente convenzione e se il tirocinante risulta avere sottoscritto un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), anche con l’ente che ha in carico il tirocinante.  Nel Progetto personalizzato sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.  Il Progetto personalizzato costituisce parte e integrante della presente Convenzione.  **Articolo 2**  **Obblighi del soggetto promotore**  Il soggetto promotore si impegna a:   * collaborare con il soggetto ospitante alla redazione dei singoli progetti personalizzati di tirocinio, nonché alla stesura del Dossier individuale del tirocinante. Il soggetto promotore collabora anche con l’ente che ha effettuato la presa in carico del tirocinante, nei casi in cui il tirocinante abbia sottoscritto un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI); * garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti PAI eventualmente definito in sede di presa in carico, attraverso un costante confronto con il case manager del tirocinante; * promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un’azione di presidio e monitoraggio gestita con il coinvolgimento del soggetto ospitante e con il case manager dell’ente che ha in carico il tirocinante se quest’ultimo ha sottoscritto un PAI; * fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi; * individuare un referente/tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio; * supportare il tirocinante e il soggetto ospitante nelle procedure amministrative connesse alla gestione del tirocinio; * segnalare al soggetto ospitante l’eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel Progetto Personalizzato e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal Progetto personalizzato o comunque svolga attività riconducibili ad un rapporto di lavoro; * contribuire al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini; * rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un’attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante e del case manager (dove previsto) e della relazione finale dello stesso tirocinante, vengano indicate le attività svolte; * supportare il tirocinante nelle procedure connesse al riconoscimento delle competenze acquisite ai fini dell’eventuale registrazione dell’esperienza acquisita secondo le modalità previste dalla Regione Calabria.   **Articolo 3**  **Obblighi del soggetto ospitante**  Il soggetto ospitante si impegna a:   * collaborare con il soggetto promotore alla redazione dei singoli progetti personalizzati di tirocinio, nonché alla stesura del Dossier individuale del tirocinante. Il soggetto ospitante collabora anche con l’ente che ha effettuato la presa in carico del tirocinante, nei casi in cui il tirocinante abbia sottoscritto un PAI; * garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal PAI, eventualmente definito in sede di presa in carico, attraverso un costante confronto con il case manager del tirocinante; * designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con i singoli progetti personalizzati; * assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dai singoli progetti personalizzati; * assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del medesimo decreto; * mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni ed equipaggiamenti idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate; * collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell’andamento del tirocinio nonché, con l’ente che ha effettuato la presa in carico del tirocinante, nei casi in cui il tirocinante abbia sottoscritto un PAI; * comunicare in forma scritta al soggetto promotore ed al case manager dell’ente che ha in carico il tirocinante (dove previsto) le eventuali variazioni inerenti il progetto personalizzato (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.); * comunicare al soggetto promotore l’eventuale cessazione anticipata del tirocinio, in accordo con il case manager dell’ente che ha in carico il tirocinante (dove previsto); * trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni di infortunio; * comunicare al soggetto promotore e al case manager dell’ente che ha in carico il tirocinante (dove previsto) l’eventuale perdita dei propri requisiti previsti dalla normativa regionale; * valutare l’esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell’attestazione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.   **Articolo 4**  **Tutorato**  Il soggetto promotore, in qualità di responsabile organizzativo del tirocinio, ha il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l’attuazione del Progetto personalizzato. A tal fine individua un referente/tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio ovvero si può avvalere del case manager dell’ente che ha in carico il tirocinante (dove previsto).  Il soggetto ospitante designa un tutor che, in veste di responsabile dell’attuazione del Progetto personalizzato, affianca e supporta il tirocinante per l’intera durata del percorso formativo.  Il tutor dovrà essere individuato tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto personalizzato.  Se il tirocinio si svolge in diversi settori aziendali, la funzione di tutor può essere affidata a più di un soggetto.  In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto che sia in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto, dandone comunicazione al soggetto promotore e al tirocinante.  I riferimenti dei tutor e del case manager (dove previsto) e i relativi compiti e responsabilità sono indicati nel Progetto personalizzato.  **Articolo 5**  **Diritti e doveri del tirocinante**  Il tirocinante è tenuto a:   * svolgere le attività previste dal Progetto personalizzato seguendo le indicazioni del tutor del soggetto ospitante e del case manager (dove previsto), osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l’ambiente di lavoro; * rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; * mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio; * redigere, con il supporto del tutor del soggetto ospitante e del case manager (dove previsto), una relazione finale sull’esperienza di tirocinio. * il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dando motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e del soggetto promotore e – dove previsto – previo confronto con il case manager.   Il tirocinante ha diritto ad una sospensione maternità e paternità obbligatoria, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi come tali quelli che si protraggono per un periodo pari o superiore a 30 giorni solari.  Il periodo massimo di recupero in caso di malattia lunga o infortunio è pari a 5 (cinque) mesi. Il recupero per malattia lunga o infortunio può avvenire nell’arco temporale massimo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data di avvio dell’annualità di tirocinio.  Il tirocinio può inoltre essere sospeso per chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.  Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.  Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l’attestazione delle attività svolte, di cui all’allegato D del decreto dirigenziale regionale n. 1527 del 12/02/2019.  Il tirocinante ha diritto di essere supportato nelle procedure connesse al riconoscimento delle competenze acquisite dell’esperienza, secondo le modalità previste dalla Regione Calabria.  Il tirocinante, qualora abbia svolto almeno la percentuale minima prevista dalla disciplina regionale ha diritto di ricevere l’indennità prevista dal progetto di tirocinio.  **Art. 6**  **Garanzie assicurative**  Il costo della copertura assicurativa è sostenuto dall’Ente ospitante:    Ogni tirocinante è assicurato**:**   * presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**;** * presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.   Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante all’esterno dell’azienda o amministrazione pubblica, purché rientranti tra le attività previste dal Progetto personalizzato.  In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.  **Art. 7**  **Indennità**  Al tirocinante spetta una indennità mensile pari a 700,00 euro lordi per come indicato nel Progetto Formativo personalizzato, al raggiungimento di almeno il 70% di presenze nel mese.  L’indennità di partecipazione viene erogata direttamente al tirocinante dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), previa rendicontazione da parte dell’Ente ospitante alla Regione Calabria con cadenza bimestrale.  I soggetti impegnati nei tirocini che risultano percettori di forme di sostegno al reddito è espressamente riconosciuta la possibilità di cumulo con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l’indennità̀ prevista dall’Avviso Pubblico.  **Art. 8**  **Comunicazioni**  Il soggetto ospitante provvede alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.  Il soggetto promotore ha l’obbligo di inviare, solamente in formato elettronico, la convenzione ed il progetto personalizzato al servizio competente in materia di Politiche del Lavoro della Regione Calabria.  Nel rispetto delle norme sulla riservatezza, le parti si impegnano a trasmettere alla Regione Calabria eventuali ulteriori documenti e informazioni utili ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio e degli eventuali inserimenti lavorativi post-tirocinio.  **Art. 9**  **Durata della Convenzione**  La presente Convenzione ha durata di 12 mesi non ulteriormente rinnovabile. La convenzione resta valida fino alla conclusione dei 12 mesi di tirocinio per tutti i soggetti avviati, ivi compresi i periodi di recupero per maternità, infortunio o malattia lunga.  Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.  **Art. 10**  **Recesso**  Il soggetto promotore e il soggetto ospitante possono recedere unilateralmente nei seguenti casi:   * gravi e/o reiterati inadempimenti da parte del tirocinante rispetto al contenuto e alle finalità del Progetto personalizzato; * impossibilità oggettiva di conseguire, comunque, gli obiettivi formativi del Progetto personalizzato; * comunicazione motivata di interruzione del tirocinio da parte del tirocinante.   Il soggetto promotore può recedere unilateralmente altresì nel caso in cui il soggetto ospitante non riesca a garantire il regolare svolgimento del tirocinio e, comunque, nel caso di gravi e/o reiterate inadempienze del medesimo rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione.  Il recesso dovrà essere comunicato all’altra parte e al tirocinante in forma scritta.  **Art. 11**  **Trattamento dati personali**  Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono il soggetto ospitante, il soggetto promotore e l’ente che ha la presa in carico del tirocinante.  **Art. 12**  **Rinvio**  Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia, con particolare riferimento alla regolamentazione regionale. |

Firma del soggetto promotore …………………………………………………………………….

Firma del soggetto ospitante ………………………………………………..…………………….